

## **PERMESSI RETRIBUITI DOCUMENTATA GRAVE INFERMITA'**

Da pochi mesi le richieste dei colleghi, che vogliono utilizzare i tre giorni di permesso annuale per accudire i propri familiari ricoverati presso strutture ospedaliere, sono sempre più spesso rifiutate con la motivazione che la documentazione presentata non risulta idonea.

Su tale difficoltà abbiamo chiesto a TIIT di comunicare ai lavoratori in modo chiaro, magari sull'intranet aziendale, quale sia la normativa e quali siano le relative modifiche nell'applicazione. Infatti, riteniamo che esista una diffusa conoscenza della legge, ma non dell'interpello che ne determina nei fatti la sua applicabilità.

Tutto ciò allo scopo di favorire i lavoratori nella produzione della documentazione opportuna e fruire dei 3 giorni di permesso.

### Normativa permessi grave infermità:

I permessi retribuiti per documentata grave infermità sono definiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 e la documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità è ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. n. 278/2000.

La risposta all'interpello 16/2008 ha modificato di fatto la normativa: infatti in relazione ai 3 giorni annuali di permesso retribuito per documentata infermità - art 4 L 53-2000, per effetto dell'interpello, allegato nota ministeriale-risp.interpello del 25 ott. 2008.pdf, la documentazione necessaria per l'autorizzazione al permesso è stata modificata. Pertanto, per quanto riguarda la certificazione si considera idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.

L'interpello definisce anche la responsabilità dei medici delle strutture ospedaliere e delle AA.SS.LL che sono tenuti a redimere il certificato nei termini previsti dalle leggi.

*Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare INPS n. 32 del 3/03/2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex D.L. n. 324/1993, non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Si ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle strutture AA.SS.LL.*

Nell'attesa che l'azienda renda disponibile la relativa e completa documentazione sul sito aziendale. ivi comprese le opportune delucidazioni, alleghiamo alla presente:

1. LEGGE 8 marzo 2000.doc
2. Decreto-Interministeriale-n.-278-del-21-luglio-2000.pdf
3. nota ministeriale-risp.interpello del 25 ott. 2008.pdf